

**COMUNE DI RUBIERA**

(Provincia di Reggio Emilia)

**RINNOVO DELLA GESTIONE TRAMITE CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO  
COSTITUITO DA N. 3 CAMPI DA TENNIS E RELATIVA DISCIPLINA SPORTIVA E  
DALLA PALESTRA MARI PER IL PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2026. CIG  
A05DD52E8F.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Rep. n.2158

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) addì 21 (ventuno) del mese di  
ottobre in Rubiera (RE) nell'ufficio di segreteria generale presso  
questa Residenza Municipale, ubicato in via Emilia Est n. 5;

AVANTI A ME, Dott.ssa Caterina Amorini, Segretario Generale del Comune  
di Rubiera, domiciliata per la mia carica presso la sede del Comune di  
Rubiera in via Emilia Est n. 5, Rubiera (RE), che formo e rogo il  
presente atto in forma pubblica amministrativa ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 97, comma 4, lettera c) del d.lgs. 18/08/2000 n.  
267, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fatta di  
comune accordo fra le parti aventi i requisiti di legge

**SONO COMPARI:**

- da una parte: Dott.ssa Orietta Bonazzi, nata a Reggio Emilia il 19  
novembre 1971, domiciliata per l'ufficio ricoperto presso la sede del  
Comune di Rubiera in via Emilia Est n. 5, la quale interviene nel  
presente atto nella sua qualità di Responsabile del 5° Settore -  
Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili, in esecuzione del  
provvedimento di nomina sindacale del 05 settembre 2024 prot. 13587,

in rappresentanza, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del

**COMUNE DI RUBIERA** medesimo - C.F. 00441270352, che nel contesto

dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

- dall'altra parte: Sig. Riccardo Breveglieri, nato a Finale Emilia il

22 agosto 1960, agente nel presente atto in qualità di legale

rappresentante della società "WESPORT MODENA S.S.D. srl" con sede

legale a Modena (MO) in Viale Quattro Novembre n. 40/H, C.F./P.IVA n.

03617620368, iscritta presso la Camera di Commercio di Modena al n.

03617620368 del 30 Gennaio 2015 - Numero REA: MO - 403138, in forza

della nomina in data 21/05/2015 come si evince da visura camerale in

atti, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche

"Concessionario";

Detti Componenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità io

Segretario generale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente

atto, che viene da me redatto dopo avere indagato la loro volontà.

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione n. 662 del 13 novembre 2018 del Responsabile del

5° Settore - Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili si

stabiliva:

• di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione

Tresinaro Secchia di espletare la procedura di gara ad evidenza

pubblica per l'affidamento in concessione della gestione del complesso

sportivo costituito da n. 3 campi da tennis e relativa disciplina

sportiva e dalla palestra Mari per il periodo 01/01/2019 al

31/07/2024, con l'opzione del rinnovo, previsto dall'art. 35, comma 4

del d.lgs. 50/2016, per ulteriori due anni dal 01/08/2024 al 31/07/2026;

- di dare atto che l'affidamento dei servizi in oggetto è effettuato mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 e comma 3, lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia, per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla C.U.C. di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti;

- di approvare la documentazione tecnica della procedura;

- con determinazione del Responsabile del 5° Settore - Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili n. 796 del 18 dicembre 2018 si stabiliva di ridefinire la durata contrattuale a partire dal 01/07/2019 e fino al 30/06/2024, con l'opzione del rinnovo, previsto dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per ulteriori due anni dal 01/07/2024 al 30/06/2026;

- con determinazione dirigenziale dell'Unione Tresinaro Secchia n. 283 del 10 aprile 2019 si approvavano il verbale di gara n. 1 del 11 marzo 2019 ed il verbale di gara n. 2 del 29 marzo 2019;

- con successiva determinazione dirigenziale dell'Unione Tresinaro Secchia n. 505 del 17 giugno 2019 si approvavano i verbali di gara n. 3, n. 4 e n. 5 del 02 maggio 2019 e si aggiudicava definitivamente l'appalto per l'affidamento in concessione in oggetto all'operatore

economico Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito da SPORTPERTUTTI - SRL SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA e KINEMA S.R.L. per il periodo 01/07/2019 - 30/06/2022 (per errore materiale è stato indicato il periodo di durata del contratto dal 01/07/2019 al 30/06/2022, con eventuale rinnovo per ulteriori due anni dal 01/07/2022 al 30/06/2024, mentre la durata corretta è dal 01/07/2019 al 30/06/2024, con eventuale rinnovo per ulteriori due anni dal 01/07/2024 al 30/06/2026, come indicato in tutti gli atti della procedura di gara) per un canone annuo offerto (IVA esclusa) da erogare al Comune Committente pari ad € 17.000,00 (Euro diciassettemila/00) in rialzo rispetto al canone annuo (IVA esclusa) a base di gara pari a € 13.611,94 (Euro tredicimilaseicentoundici/94), ad esclusione degli oneri della sicurezza pari ad € 0,00 (IVA esclusa), con eventuale rinnovo per ulteriori due anni.

- con determinazione del Responsabile del 5° Settore - Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili n. 359 del 29 giugno 2019 si recepiva la determinazione di cui al punto precedente e si formalizzava definitivamente l'esito della gara con aggiudicazione della gestione della palestra Mari e campi tennis per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2024 in favore dell'operatore economico R.T.C. - Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti tra SPORTPERTUTTI - SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede a Modena in viale Quattro Novembre n. 40/H - C.F./P.IVA 03557770336 e Kinema srl con sede legale a Reggio Emilia in via Augusto Tamburini n. 5, int. 5 (C.F./P. IVA 02623920358);

- con determinazione del Responsabile del 5° Settore - Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili n. 376 del 09 luglio 2019 si approvava il verbale di esecuzione anticipata del contratto relativo alla concessione della gestione indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e nello specifico le parti convenivano di dare corso all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, in pendenza di sottoscrizione dello stesso, stabilendo l'inizio della gestione a partire dal 01 luglio 2019;

- con determinazione dirigenziale dell'Unione Tresinaro Secchia n. 655 del 02 agosto 2019 si dava atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dall'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di esito positivo del controllo dei requisiti autocertificati in sede di gara;

- con determinazione del Responsabile del 5° Settore - Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili del Comune di Rubiera n. 444 del 20 agosto 2019 si recepiva la determinazione di cui al punto precedente e si formalizzava definitivamente l'esito della gara con aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto;

- con atto rep. 2130/2020 - Serie 1T n. 14853 del 05/11/2020 si stipulava il contratto tra il Comune di Rubiera e SPORTPERTUTTI - SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA per l'affidamento della gestione del complesso sportivo costituito da n. 3 campi da tennis e relativa disciplina sportiva e dalla palestra Mari per il periodo 01/07/2019 - 30/06/2024, con eventuale rinnovo per il periodo 01/07/2024 -

30/06/2026;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2024 il canone concessorio da versare all'ente a partire da gennaio 2024 è stato rideterminato, ai sensi dell'art. 165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in € 9.000,00 oltre ad iva su base annua;

- con determinazione n. 301 del 26/06/2024 del Responsabile del 5° Settore - Istruzione, Cultura, Sport e Politiche giovanili:

a) si prendeva atto che il contratto oggetto dell'aggiudicazione ha scadenza 30/06/2024;

b) ci si avvaleva della possibilità, prevista dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto, di procedere al rinnovo del contratto di gestione del servizio per ulteriori due anni, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ricorrendone tutti i requisiti previsti, sulla base di quanto richiamato nella stessa determinazione;

c) si affidava il servizio di gestione in oggetto tramite concessione dell'impianto sportivo costituito da n. 3 campi da tennis e relativa disciplina sportiva e della palestra Mari a SPORTPERTUTTI SSD a RL Codice Fiscale/Partita IVA 03557770336, con sede a Modena in Via Quattro Novembre n. 40/H per due anni dal 01/07/2024 al 30/06/2026, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto alla base della iniziale procedura aperta e riconfermata in sede di presentazione dell'istanza di rinnovo, acquisita con prot. n. 7272 del 14/05/2024, in atti;

d) si dava atto che il canone concessorio che il Concessionario deve

versare al Comune corrisponde ad € 9.291,48 oltre IVA su base annua che verrà adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (indice F.O.I.) rispetto all'anno precedente, considerata al 75% a decorrere dalla seconda annualità, come stabilito dal Capitolato;

e) si stabiliva che l'importo contrattuale per i due anni di rinnovo della concessione è stato stimato in €. 157.400,00 (euro centocinquantasettemila quattrocento/00) IVA esclusa, di cui €. 0,00 (zeri euro) IVA esclusa per oneri di sicurezza;

- con protocollo n. 10184 del 27/06/2024 si dava corso all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, in pendenza di sottoscrizione dello stesso;

- con determinazione n. 394 del 16/08/2024 la Responsabile del 5° Settore - Istruzione, Cultura, Sport e Politiche giovanili prendeva atto:

- della comunicazione sottoscritta dall'Amministratore Unico Menabue Fabio di SPORTPERTUTTI S.S.D. a R.L. con la quale si riferiva dell'operazione di fusione societaria per incorporazione della medesima nella società WESPORT MODENA S.S.D. srl, avente sede a Modena in viale Quattro Novembre n. 40/H, partita IVA e codice fiscale 03617620368, essendo entrambe di titolarità del socio unico "UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS", codice fiscale 94014150364, a far data dal 01/07/2024, in atti prot. n. 10211 del 27/06/2024;

- dell'atto di fusione per incorporazione registrato il 27/06/2024 al num. 16729 serie 1T presso l'Agenzia delle Entrate di Modena davanti al notaio Antonio Nicolini, in atti prot. n. 12214 del

02/08/2024;

- in sede di fase di controllo per il rinnovo, con prot. n. 14768 del 25/09/2024, il Comune ha acquisito la certificazione rilasciata dall'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna - Collocamento Mirato - Ambito Territoriale Modena in cui viene dichiarato che il Concessionario è in regola con gli adempimenti previsti dalla L. 68/99;

- a carico della ditta WESPORT MODENA S.S.D. srl con prot. PR MOUTG Ingresso 0067290 20240828 è stata richiesta comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 91 del D.lgs n. 159/2011 che ha dato esito negativo;

- ai sensi dell'art. 2, del decreto legge n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, testo vigente, sono state accertate la regolarità contributiva INPS/INAIL/CNCE del Concessionario WESPORT MODENA S.S.D. srl a seguito di verifica con procedura DURC on line prot. INAIL 44926935 con scadenza il 28/11/2024;

- è stata acquisita agli atti con prot. n. 13099/24, l'autocertificazione, di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023, a firma del Legale Rappresentante della ditta WESPORT MODENA S.D.D. srl con la quale si dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

- il Concessionario ha consegnato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto.

#### **ART.1 - PREMESSA**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il Comune di Rubiera, come sopra rappresentato, conferisce a WESPORT MODENA S.S.D. srl, C.F./P. IVA 03617620368 con sede legale in Modena (MO), Viale Quattro Novembre n. 40/H la gestione tramite concessione del complesso sportivo costituito da n. 3 campi da tennis e relativa disciplina sportiva e dalla palestra Mari siti in via Stradello Mari n. 13/A a Rubiera (RE), come dettagliatamente descritto nell'art. 2 del Capitolato e nell'allegata "Relazione tecnica descrittiva".

## **ART. 3 - DESCRIZIONE ANALITICA DEL COMPLESSO SPORTIVO**

1. Il complesso sportivo oggetto della presente concessione è ubicato a Rubiera in via Stradello Mari, 13/A a Rubiera ed è così composto:

- a) n. 2 campi da tennis scoperti, n. 1 campo da tennis coperto, un ufficio e relativo complesso spogliatoi,
- b) Palestra Mari e relativo complesso spogliatoi.

2. Lo stato di conservazione del complesso sportivo è puntualmente descritto nella "Relazione tecnica descrittiva", allegata al presente contratto.

3. L'impianto, nella composizione su indicata, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al Concessionario.

4. Rispetto a tale stato, a seguito di ulteriori verifiche da parte dei settori comunali competenti, potrebbero rendersi opportuni interventi strutturali, manutentivi o funzionali, che verranno eventualmente disposti dal Comune di Rubiera e da altre autorità

competenti.

#### **ART. 4 - PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA**

1. Con la firma della concessione dell'impianto sportivo il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.

2. Al momento della consegna dell'impianto è stato redatto apposito verbale di consegna e consistenza, con un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile il Concessionario.

3. Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto del presente articolo, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 18 del presente contratto. Il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

4. Le attrezzature, anche mobili, funzionali all'impianto acquistate

dal Concessionario e autorizzate dagli Uffici preposti, che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà del Comune di Rubiera senza alcuna possibilità di rivalsa.

#### **ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO**

1. La durata del rinnovo della concessione dell'impianto sportivo decorre dal 01/07/2024 al 30/06/2026.

2. Il Comune si riserva inoltre di procedere alla proroga tecnica del contratto nelle more dello svolgimento delle procedure per il nuovo affidamento della concessione in oggetto.

3. L'eventuale disdetta anticipata del contratto da parte del Comune o del Concessionario dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza e con lettera raccomandata A/R o tramite PEC.

#### **ART. 6 - VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE**

1. Il valore complessivo della concessione dell'impianto in oggetto viene stimato in € 157.400,00 (euro centocinquantasettemilaquattrocento/00), oltre ad IVA nelle misure di legge, equivalente alle entrate stimate derivanti dall'utilizzo dell'impianto stesso incassate dal Concessionario.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

##### 1. PALESTRA MARI

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della struttura assegnata e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla concessione.

Nei compiti di custodia a carico del Concessionario rientrano:

a) l'apertura e la chiusura degli accessi nel rispetto degli orari

prestabiliti;

b) il controllo del funzionamento degli impianti termici e degli impianti di illuminazione;

c) l'accensione e lo spegnimento dei fari in fase serale;

d) il controllo sull'utilizzo delle attrezzature sportive presenti; il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività sportive è a carico delle società, associazioni, gruppi che utilizzano l'impianto;

e) la garanzia di fruibilità delle strutture ai cittadini secondo le norme concordate con il Comune;

f) l'informazione agli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dal Regolamento comunale e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;

g) la tenuta in consegna degli attrezzi, arredi e dei materiali di proprietà del Comune, permettendone l'uso solo per i fini propri per cui sono stati costruiti, vietandone l'asportazione dai locali stessi, se non con la prescritta autorizzazione del Comune;

h) la segnalazione giornaliera al Servizio Sport di eventuali variazioni di uso degli spazi palestra da parte delle società sportive rispetto al calendario settimanale di utilizzo degli impianti al coperto;

i) la presenza durante l'orario di apertura al pubblico, per l'organizzazione di attività sportive, sociali, ricreative e culturali

straordinarie, organizzate in collaborazione con il Comune;

j) la custodia giornaliera non continuativa ma frequente degli impianti che garantisca gli stessi da manomissioni, sottrazioni e danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi, agli arredi;

k) l'impegno a segnalare tempestivamente ogni eventuale svolgimento non corretto delle diverse attività o la necessità di intervenire sugli impianti e le attrezzature che non presentino più i requisiti di efficienza, comunicando qualsiasi circostanza all'Ufficio Sport del Comune.

Il servizio di custodia dovrà essere garantito anche in caso di assenza o impedimento.

Solo in casi eccezionali, il Comune può assumersi la responsabilità di procedere all'utilizzo dell'impianto, senza la presenza del custode, previa attuazione delle procedure che garantiscano le parti in oggetto.

Spettano inoltre al Concessionario i seguenti oneri:

a) le manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 10;

b) le pulizie dell'impianto, come meglio specificate al successivo art. 8;

c) il rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune;

d) il controllo periodico degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto (come da normativa

vigente);

e) la tenuta in perfetta efficienza del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;

f) la tenuta in efficienza dei defibrillatori, controllando periodicamente il livello di carica delle batterie e la scadenza delle piastre, la cui sostituzione è a carico del Concessionario;

g) l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;

h) gli obblighi relativi al pagamento della tariffa rifiuti (TARIP) relativa all'impianto;

i) la definizione, in accordo con il servizio Sport e Ufficio Tecnico del Comune, degli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare nel corso dell'anno;

j) la comunicazione al Comune, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione della denominazione, della ragione sociale e natura giuridica, nonché di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

## 2. CAMPI TENNIS

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione ed in particolare si assume i seguenti oneri:

- a) garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) conduzione diretta o concordata con soggetti terzi dell'attività del tennis;
- c) delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 10;
- d) delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
- e) della pulizia dell'area pavimentata circostante l'ingresso dei campi;
- f) del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune;
- g) dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;
- h) di informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dal Regolamento comunale e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;
- i) di garantire, nell'ambito della conduzione della disciplina sportiva del tennis, la continuità didattica dei corsi per la popolazione giovanile e per il pubblico adulto;
- j) la tenuta in perfetta efficienza del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
- k) la tenuta in efficienza dei defibrillatori, controllando

periodicamente il livello di carica delle batterie e la scadenza delle piastre, la cui sostituzione è a carico del Concessionario;

l) di consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;

m) gli obblighi relativi al pagamento della tariffa rifiuti (TARIP) relativa all'impianto;

n) di definire, in accordo con il servizio Sport e Ufficio Tecnico del Comune, gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare nel corso dell'anno;

o) la comunicazione al Comune, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione della denominazione, della ragione sociale e natura giuridica, nonché di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

3. Il Concessionario è tenuto inoltre a comunicare il nominativo del custode e del responsabile che si rapporterà con i competenti uffici comunali per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto relativo al complesso sportivo.

In caso di variazione di tali figure, deve essere fatta apposita segnalazione al Comune.

#### **ART. 8 - INTERVENTI DI PULIZIA**

##### **1. PALESTRA MARI**

La pulizia dei locali della palestra dovrà essere effettuata in orari

tali da non ostacolarne l'uso e da non arrecare incomodo alle persone presenti. Verranno in ogni caso concordati al momento dell'affidamento della gestione e saranno suscettibili di modifica in seguito a sopravvenute nuove esigenze.

La frequenza prevista è la seguente:

a) due interventi giornalieri, a seconda delle esigenze, di capatura sul parquet di cui il secondo da collocare nell'ultima fascia oraria pomeridiana;

b) due interventi giornalieri di pulizia e sanificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici con l'impiego di detergenti e disinfettanti ponendo una cura particolare al lavaggio dei sanitari, dei pavimenti e delle pareti;

c) svuotamento giornaliero di cestini e porta rifiuti;

d) trasporto dei sacchetti di rifiuto ai cassonetti collocati in area limitrofa;

e) asportazione di impronte e macchie sulle porte;

f) due interventi di lavaggio settimanale della palestra;

g) interventi straordinari di deragnatura, pulizia delle porte, dei ripostigli e dei locali annessi, da dislocarsi nel corso dell'anno secondo le esigenze.

Tutte le attrezzature ed i mezzi per l'espletamento del servizio di pulizia, dovranno essere forniti dal Concessionario stesso.

## 2. CAMPI TENNIS

La pulizia dei locali dovrà essere effettuata in orari tali da non ostacolarne l'uso e da non arrecare incomodo alle persone presenti.

La frequenza ipotizzata è la seguente:

a) più interventi giornalieri, a seconda delle esigenze, di sistemazione del terreno del campo in terra rossa;

b) due interventi giornalieri di pulizia e sanificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici con l'impiego di detergenti e disinfettanti ponendo una cura particolare al lavaggio dei sanitari, dei pavimenti e delle pareti;

c) svuotamento giornaliero di cestini e porta rifiuti;

d) trasporto giornaliero dei sacchetti di rifiuto ai cassonetti collocati in area limitrofa;

e) asportazione di impronte e macchie sulle porte.

f) almeno un intervento di lavaggio settimanale degli spazi tribuna, corridoio ed uffici del campo al coperto;

g) interventi di deragnatura, pulizia delle porte, dei ripostigli e dei locali annessi, da dislocarsi nel corso dell'anno secondo le esigenze.

3. Tutte le attrezzature ed i mezzi per l'espletamento del servizio di pulizia, dovranno essere in carico al Concessionario stesso.

#### **ART. 9 - ACCESSO ALL'IMPIANTO**

##### 1. PALESTRA MARI

L'apertura e la chiusura degli accessi della palestra Mari deve essere garantita nel rispetto degli orari prestabiliti e precisamente:

- dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:00 alle ore 24:00 sulla base delle richieste presentate all'Ufficio Sport del Comune dalle diverse società sportive o gruppi organizzati e scuole;

• il sabato dalle 8:00 alle 24:00 per soli campionati ufficiali, per manifestazioni autorizzate dal Comune e per eventuali allenamenti straordinari collegati ai massimi campionati;

• la domenica e i festivi per sole partite di campionato e per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.

La palestra verrà utilizzata secondo il calendario relativo alla stagione sportiva indicativamente da metà agosto al mese di giugno di ogni anno e nel mese di luglio per attività relativa ai centri estivi.

Le prenotazioni per l'utilizzo della palestra Mari vengono gestite dall'Ufficio Sport del Comune, e vengono comunicate al Concessionario per garantire l'apertura degli accessi e la successiva fatturazione a suo carico nei confronti degli utenti.

Il Concessionario deve inoltre consentire l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte delle scuole del territorio comunale, come da convenzione stipulata tra il Comune e l'Istituto Comprensivo di Rubiera. Tale utilizzo è previsto indicativamente per la durata del calendario scolastico, in orario antimeridiano dal lunedì al sabato.

La struttura sportiva deve essere messa a disposizione del Comune gratuitamente per cinque giornate l'anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto.

Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo tra cui custodia e pulizie ordinarie.

## 2. CAMPI TENNIS

Il Concessionario stabilisce le aperture e le chiusure nell'arco della

giornata e nel corso dell'anno sulla base delle richieste, dei corsi e dei tornei sportivi organizzati.

Nel rispetto di quanto prescritto nel vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi del Comune, il concessionario deve garantire l'accesso ai campi da parte di singoli utenti e di minori o maggiorenni interessati alla frequenza di corsi o tornei.

#### **ART. 10 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

1. Sono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie e le manutenzioni ordinarie che richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici complessi.

2. Restano a carico del Concessionario le manutenzioni ordinarie che non richiedano interventi di mezzi meccanici particolari.

3. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene: il Concessionario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni. Si intendono per interventi di manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Concessionario deve presentare all'Ufficio Sport l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria da attivare nel complesso sportivo nei mesi successivi.

#### 5. PALESTRA MARI

Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, essi

risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni e della parete divisoria interna in cartongesso;

b) piccole riparazioni e/o sostituzioni di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, riparazione e sostituzione di phon (fissi);

c) piccole riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, acquisto delle lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;

d) riparazione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, sedie, reti, etc.

#### 6. CAMPI TENNIS

Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, essi risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni e della parete divisoria interna in cartongesso;

b) ripristino annuale del campo in terra rossa;

c) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;

d) riparazione e sostituzione di phon (fissi) e di rubinetterie, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;

e) riparazione e sostituzione dei fari interni ed esterni dei campi;

f) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, sedie, reti, etc.

7. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal Concessionario e comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere eseguiti sotto l'osservanza delle direttive impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il Concessionario si obbliga a mantenere, in ogni caso, gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune in perfetto stato di funzionalità al termine del contratto.

8. Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il Concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

9. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, il Comune può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida il Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempimento reiterato, il Comune dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

10. Il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Quaderno delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di

manutenzione ordinaria eseguite nell'impianto sportivo.

#### **ART. 11 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO**

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni all'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale del Comune.

2. Qualora il Concessionario sia chiamato ad assumere decisioni in merito all'utilizzo degli impianti, con modalità non contemplate dal presente contratto, deve preliminarmente procedere a contattare il Comune.

#### **ART. 12 - INAGIBILITÀ DEL COMPLESSO SPORTIVO CONSEGUENTE A LAVORI**

1. Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di sessanta giorni consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o Pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

2. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, si valuterà se esonerare il Concessionario da eventuali oneri.

#### **ART. 13 - MODALITÀ UTILIZZO DEL COMPLESSO SPORTIVO**

1. Il Concessionario utilizza l'impianto nel rispetto del programma di gestione presentato. Eventuali variazioni dovranno ottenere il Nulla Osta del Servizio Sport.

2. Il Concessionario è tenuto a vigilare sull'utilizzo dell'impianto da parte degli utilizzatori, nel rispetto di quanto stabilito nel vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi del Comune.

3. In caso di violazioni gravi è invitato a informare il Servizio Sport che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

#### **ART. 14 - TARIFFE**

##### **1. PALESTRA MARI**

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe per l'accesso all'impianto stabilite dal Comune, che saranno introitate dal Concessionario: gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale.

##### **2. CAMPI TENNIS**

Il Concessionario è tenuto ad applicare tariffe articolate per l'accesso ai campi, comunque non superiori al valore massimo stabilito dal Comune per le fasce under e over 18.

3. Il Concessionario deve sottoporre a preventivo nulla osta del Servizio Sport ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale. Dette tariffe comunali sono esposte, a cura della società, in luogo visibile al pubblico.

4. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.

#### **ART. 15 - CANONE CONCESSORIO**

1. Il servizio oggetto della concessione è finanziato con l'introito da parte del Concessionario delle tariffe derivanti dall'utilizzo della palestra e dei campi tennis che costituiscono un unico impianto.

2. I costi relativi al funzionamento dell'impianto composto dalla palestra Mari e dai campi da tennis risultano ripartiti nel seguente modo:

a) a carico del Concessionario gli interventi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, conduzione diretta o concordata con soggetti terzi dell'attività del tennis;

b) a carico del Comune i consumi delle utenze (gas, luce, acqua) a partire dalla consegna dell'impianto e la manutenzione straordinaria dell'impianto complessivo.

3. Il Concessionario dovrà inoltre erogare al Comune un unico canone concessorio, determinato per il periodo 01/07/2024 - 30/06/2026 in € 9.291,48 oltre iva su base annua.

4. Il pagamento del canone concessorio fisso al Comune dovrà essere effettuata sulla base di rate trimestrali scadenti rispettivamente il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, a seguito di emissione di apposita fattura da parte del Comune.

5. Il canone verrà adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT, indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.) rispetto all'anno precedente, considerata al 75%, a decorrere dalla seconda annualità.

6. I costi per la sicurezza da interferenza sono nulli in quanto non si rilevano sovrapposizioni fra le lavorazioni del committente e quelle del gestore; per tale motivo non si rileva la necessità di predisporre il DUVRI così come previsto dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/08.

7. Il corrispettivo erogato al Comune, è stato elaborato sulla base degli elementi storici in possesso del Comune. Tale quadro è stato stimato considerando l'apertura al pubblico e funzionamento della

struttura per un totale di 12 mesi annuali.

#### **ART. 16 - RENDICONTO**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'ente entro il 31 luglio di ogni anno una relazione dettagliata sulla gestione dell'impianto stesso nell'anno precedente con i seguenti dati:

- iniziative varie e manifestazioni effettuate, oltre i calendari autorizzati dal Comune e relative ore di utilizzo;

- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere:

- gli incassi derivanti dall'utilizzo del complesso sportivo da parte degli utenti, distinto tra palestra mari e campi tennis;

- costi della custodia e pulizia;

- eventuali introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto;

- interventi di manutenzione effettuati di natura ordinaria e/o straordinaria.

#### **ART. 17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. Sono a carico del Comune, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento Comunale, i seguenti oneri:

- a) approvazione delle tariffe d'uso;

- b) emissione del bando di utilizzo dell'impiantistica sportiva e conseguente attribuzione degli spazi, relativamente alla palestra Mari;

- c) esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria

e degli interventi strutturali previsti nel piano di investimenti comunale, tenuto conto degli accordi siglati con il Concessionario in applicazione degli articoli 7 e 10 del presente contratto;

d) le utenze di luce, gas ed acqua riferite all'impianto in oggetto.

#### **ART. 18 - CAUZIONE CONTRATTUALE**

1. A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i., una garanzia definitiva nella misura ridotta pari al 5%, mediante fideiussione n. 1/2651/96/200965221 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale in via Stalingrado n. 45, Bologna - C.F. 00818570012, Agenzia MODENA - Affari Speciali in data 20/09/2024, pari ad € 7.870,00 (euro settemilaottocentosettanta/00), secondo quanto stabilito dall'art. 16 del Capitolato n. prot. 15314/2024, in atti.

2. La garanzia definitiva è stata costituita in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 in quanto il Concessionario rientra nella categoria delle micro, piccole e medie imprese, come dichiarato con atto prot. n. 13933/24.

#### **ART. 19 - RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

2. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo

nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

4. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

5. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

6. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

7. Il Concessionario è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

8. Qualora nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente concessione utilizzi personale dipendente/socio, deve adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e

assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria.

9. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.

#### **ART. 20 - GARANZIA ASSICURATIVA**

1. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato, ha stipulato ed ha in corso con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. - Agenzia di MODENA - AFFARI SPECIALI - polizza assicurativa n. 171488690/5 del 26/09/2024, in atti prot. 15691/2024, per danni a persone e/o cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto. Il Comune di Rubiera è tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa e le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

#### **ART. 21 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA**

1. Il Concessionario, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Concessionario si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

3. Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per

ogni e qualsiasi motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc...) il Concessionario si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, d. lgs. 81/2008):

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

4. Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del decreto legislativo n. 81/2008.

5. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, in applicazione del d.lgs.81/08 e ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b, il nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali) e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e assolvere a tutti gli obblighi connessi.

#### **ART. 22 - SUBCONCESSIONE**

1. È vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della presente concessione, senza l'espressa autorizzazione del Comune.

2. È vietato sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o modificarne la modalità di utilizzo.

#### **ART. 23 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE**

1. Il Comune, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'impianto sportivo nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto. A tal fine:

a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, fiscali, previdenziale, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente contratto;

b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti;

c) potrà accedere ai locali ufficio per la lettura dei consumi del contatore.

2. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

3. Il Concessionario ha comunque la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo.

4. Il Comune, sulla base del controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

#### **ART. 24 - INADEMPIENZE**

1. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, fossero accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto, si

procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- mancata esecuzione dei servizi e non rispetto degli obblighi oggetto della concessione: da euro 500,00 a euro 1.000,00

- non corretta esecuzione degli interventi di mantenimento funzionale: euro 500,00.

2. L'inadempimento sarà contestato per iscritto dal Comune al Concessionario. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla cauzione.

3. Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati al Comune.

#### **ART. 25 - NORME ANTIPEDOFILIA**

1. Il Concessionario si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" nel d.p.r. 313/2002.

2. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con il Comune, che comporterà la risoluzione del medesimo.

#### **ART. 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i, pena la nullità assoluta del contratto.

2. Il Concessionario ha comunicato al Comune, con prot. n. 13098 del 29/08/2024, agli atti, gli estremi del conto corrente bancario o

postale dedicato ai servizi in oggetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto s'intenderà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e s.m.i.

3. Il Concessionario si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

4. Il Concessionario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.

5. Con riferimento ai sub-contratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui

alla legge sopracitata.

6. E' facoltà del Comune richiedere copia del contratto tra l'appaltatore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

7. La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 27 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

1. Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile la violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del codice di comportamento dell'Ente.

2. A tal fine si rinvia alla seguente documentazione:

- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente rinvenibile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente indirizzo:  
<https://www.tresinarosecchia.it/wp-content/uploads/2021/04/Codice-di-comportamento-Comuni-e-UTS.pdf>

3. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.p.r. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi al Comune.

4. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del Gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

5. Il Concessionario , ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Rubiera che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei confronti del Gestore negli ultimi tre anni di servizio.

6. La violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi costituiscono causa di risoluzione e nullità del presente contratto.

#### **ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata A/R o PEC con almeno 90 giorni di anticipo, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di due volte per la medesima ipotesi di inadempimento) e più di tre volte per inadempimenti differenziati gravi violazioni degli obblighi contrattuali e una conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'utilizzo del complesso sportivo da parte degli utenti e la loro stessa incolumità.

2. Il Responsabile del Settore Sport procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

3. Il contratto di concessione si intende revocato, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato

preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario.

4. In tali casi il Comune procederà all'escussione della cauzione di cui all'art. 18 del presente contratto.

5. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'Impianto sino alla riconsegna al nuovo Concessionario.

6. Il Comune potrà recedere dal contratto, come previsto dall'art. 1, comma 13 del d.l. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del d.l. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012.

#### **ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. A sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

a) il titolare del trattamento è il Comune di Rubiera (R.E.) con sede in Via Emilia Est n.5;

b) il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica: [consulenza@entionline.it](mailto:consulenza@entionline.it) oppure [nadia.cora@mantova.pecavvocati.it](mailto:nadia.cora@mantova.pecavvocati.it);

c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente

per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

f) i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, presso l'archivio del Settore contraente;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche

e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

2. I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;

- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

- alla portabilità dei dati, ove previsto;

- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

#### **ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Il contratto sarà redatto e stipulato nella forma pubblica amministrativa.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del Concessionario.

#### **ART. 31 - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

1. L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e

delle modalità di cui al Capitolato Speciale e relativa relazione tecnica e l'istanza di rinnovo presentata dal concessionario, prot. 7272/2024 in atti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 32 - REGISTRAZIONE**

1. Ai fini della registrazione fiscale si dichiara che i servizi di cui al presente contratto, sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986 con imposta di €. 200,00.

2. Il Concessionario con comunicazione in atti prot. 16119 del 17/10/2024, dichiara, inoltre, di essere Società sportiva dilettantistica aderente e appartenente ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e di avere quindi diritto all'esenzione dall'imposta di bollo e la riduzione del 50% dei diritti di rogito e di segreteria tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Speciali della Tabella D allegata alla Legge 604/62 e s.m.i., visto l'art. 27 bis della Tabella di cui all'allegato B al DPR 642/1972, aggiornato con le modifiche derivanti dall'art.1, comma 646, della L.30 dicembre 2018, n. 145.

3. L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica mediante il Modello Unico Informativo utilizzando il software UniMod 4.5.3; il contratto sarà prodotto all'agenzia delle entrate mediante piattaforma Sister.

#### **ART. 33 - DOMICILIO**

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge, il Concessionario

elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis, del D.Lgs n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale", presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [wesportmo@pec.it](mailto:wesportmo@pec.it).

#### **ART. 34 - FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

#### **ART. 35 - RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto e nella documentazione di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di prevenzione della corruzione. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

\*\*\*\*\*

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Dott.ssa Caterina Amorini Segretario Comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici di videoscrittura (art. 11, comma 13 del D.Lgs 50/2016) su nr. 40 pagine a video fin qui. Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciuto conforme alla loro volontà, con me e alla mia presenza, di seguito e negli allegati, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s), del D.Lgs 82/2005.

Io sottoscritta Dott.ssa Caterina Amorini, Segretario comunale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti

sono validi e conformi al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.lgs 82/2005 e procedo, da ultimo ed alla presenza delle parti, a sottoscrivere il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art.1, c. 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto. Rubiera, lì 21/10/2024

**WESPORT S.S.D. srl**

Il Legale Rappresentante -(Sig. Riccardo Breveglieri)

*firmato digitalmente*

**COMUNE DI RUBIERA**

Il Responsabile del 5° Settore - Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili - (Dott.ssa Orietta Bonazzi)

*firmato digitalmente*

Il Segretario Comunale - (Dott.ssa Caterina Amorini)

*firmato digitalmente*